



CONFINDUSTRIA

VI Commissione Finanze Senato della Repubblica

DDL di conversione del
DL 23 ottobre 2018, n. 119, recante
*“Disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria”*

(AS 886)

20 novembre 2018

Premessa

Nel ringraziare la Commissione Finanze per l'opportunità di trasmettere osservazioni al Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", con la presente memoria si illustrano le considerazioni della Confindustria sulle disposizioni di maggiore interesse per le imprese associate recate dal decreto-legge.

Il provvedimento rappresenta il primo decreto collegato alla manovra di bilancio per il prossimo anno e reca, in due differenti titoli, disposizioni in materia fiscale e disposizioni finanziarie urgenti.

Il corposo capitolo dedicato alle misure fiscali si compone di tre capi, dedicati a interventi di pacificazione fiscale (Capo I); misure di semplificazione e innovazione del processo tributario (Capo II); altre disposizioni (Capo III). Le disposizioni finanziarie declinate nel Titolo II del provvedimento concernono, invece, autorizzazioni di spesa, Fondo di garanzia e Fondo per lo sviluppo e la coesione, il settore dell'autotrasporto e riorganizzazioni aziendali e cassa integrazione.

In ragione dell'eterogeneità dei temi, non è agevole formulare una valutazione complessiva del provvedimento: l'esame delle singole misure permette, però, di analizzarne contenuti e potenzialità, nonché di individuare correttivi e proposte di intervento ulteriori.

Interventi di pacificazione fiscale

Un'ampia parte del decreto è dedicata ai temi della c.d. pace fiscale.

In questo capo trovano spazio varie forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie, che prevedono la regolarizzazione di processi verbali di constatazione e avvisi di accertamento, lo stralcio delle cartelle di minore importo, una riedizione (la terza) della rottamazione delle cartelle esattoriali, ivi incluse quelle relative a tributi doganali, dazi e IVA all'importazione, la possibilità di una dichiarazione integrativa speciale per le annualità ancora accertabili, la sanatoria sulle liti pendenti; infine, specifiche misure a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e per i produttori di sigarette elettroniche.

Tradizionalmente, secondo l'approccio sempre scelto, Confindustria non esprime posizioni sugli interventi che a vario titolo sono stati adottati, anche da Governi precedenti, per forme di emersione di redditi non dichiarati, quali, la c.d. dichiarazione integrativa speciale, varata con il decreto-legge in esame. E le sanatorie fiscali non sono quasi mai mancate nella storia tributaria italiana: come ha sottolineato il MEF in un Rapporto del 2015, non vi è periodo, dal 1970 in poi, *“che non sia stato interessato da qualche forma di sanatoria o condono”*.

Non possiamo però, in questa sede, esimerci da qualche considerazione: le sanatorie, comunque congegnate, costituiscono pur sempre una contraddizione della funzione stessa dell'ordinamento tributario, perché attestano la “resa” dell'Amministrazione finanziaria che accetta una definizione “parziale” delle somme, a fronte delle difficoltà o dell'impossibilità nell'esercitare le sue funzioni di accertamento e riscossione dei tributi “effettivamente dovuti”.

Ciò frustra l'adempimento spontaneo dei contribuenti onesti, alterando, per il passato, i criteri di riparto delle imposte (soprattutto, quando si sceglie di applicare sui maggiori imponibili integrati imposte sostitutive in luogo delle imposte ordinarie vigenti *pro-tempore*).

Certamente, a differenza delle note misure di “condono tombale” conosciute in passato, le recenti disposizioni confermano il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertare le annualità oggetto di integrazione, essendo tale possibilità preclusa solo con riguardo ai redditi oggetto di dichiarazione integrativa speciale.

Confindustria sostiene, invece, fermamente, che una politica efficace di incremento della *compliance* fiscale necessiti di continuità nell'azione di contrasto all'evasione, di misure di semplificazione e di premialità dei comportamenti virtuosi e, non ultimi, anche di interventi equi ed efficaci di riduzione della pressione fiscale effettiva.

In quest'ottica, appare quanto mai opportuna la scelta di includere, nel medesimo decreto, da un canto strumenti di pace fiscale per le annualità passate e, al contempo, misure che, auspicabilmente, dovrebbero favorire la *compliance* fiscale delle imprese per le annualità future; ci riferiamo, in particolare, all'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi (e alla correlata lotteria dei corrispettivi), nonché alle disposizioni sull'IVA che accompagnano l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Una valutazione positiva meritano le misure volte a favorire la definizione dei debiti fiscali contratti da imprese in difficoltà finanziarie, causate dall'andamento dell'economia, aggravate dagli interessi di mora applicabili in sede di riscossione coattiva. Sotto questo profilo, rileviamo che la c.d. rottamazione-ter presenta novità positive rispetto alle precedenti "edizioni", che si tracciano nel solco delle segnalazioni avanzate anche da Confindustria.

Migliorative, infatti, appaiono le previsioni sui termini di versamento più ampi (5 anni in luogo degli 8-21 mesi previsti in precedenza), nonché l'applicazione di un tasso di interesse agevolato in caso di rateizzazione delle somme dovute. Tali misure, auspiccate da Confindustria, consentono di favorire l'adesione di quei contribuenti che, nonostante la ripresa economica, si trovino ancora in situazioni di tensione finanziaria.

Appare, poi, condivisibile la scelta di estendere le misure di "pace fiscale" anche alle somme contestate dall'Agenzia delle Entrate in fase di accertamento, consentendo al contribuente di definire la sua posizione con il versamento delle sole maggiori imposte senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Con riguardo alla procedura di definizione delle liti pendenti, costituisce un tratto positivo della disciplina l'aver previsto un costo ridotto per i contribuenti che hanno ottenuto un parziale annullamento delle richieste dell'Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio tributario, in accoglimento delle osservazioni avanzate da Confindustria.

La scelta di operare uno stralcio automatico dei crediti erariali e/o locali in sofferenza, di maggiore anzianità e di modesto ammontare (inferiore a 1.000 euro) costituisce una operazione "coraggiosa" di pulizia contabile e di trasparenza dei bilanci dello Stato e dei Comuni, consentendo finalmente di eliminare crediti ormai non più recuperabili, perché riferiti a soggetti falliti o nullatenenti.

Tuttavia, riteniamo che **ulteriori correttivi** potrebbero essere apportati in fase di conversione in legge del decreto. In particolare:

- **Rottamazione Ter:** la misura è **limitata ai carichi affidati per la riscossione entro il 31 dicembre 2017**, mentre gli altri strumenti di pace fiscale previsti dal decreto-legge e diretti al recupero delle maggiori imposte constatate o accertate sono definibili se i

relativi atti di recupero sono stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge (24 ottobre 2018). Tenuto conto che la precedente disciplina di rottamazione consentiva di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 settembre 2017 e che, pertanto, questa nuova edizione, di fatto, estende solo di tre mesi la precedente disciplina, al fine di rendere maggiormente attrattiva la misura ed eliminare incoerenze con gli altri istituti di pace fiscale recati dal decreto-legge, sarebbe auspicabile che la definizione agevolata riguardasse **anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 24 ottobre 2018.**

Solleva perplessità, la scelta di escludere dalla definizione agevolata gli **avvisi bonari** inviati a seguito di liquidazione o controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Andrebbe, sul punto, garantita la parità di trattamento tra coloro che, ricevuti gli avvisi bonari dall’Agenzia delle Entrate, assolvono i loro obblighi di pagamento pagando integralmente gli interessi e le sanzioni dovute, ed i contribuenti che non avendo proceduto al pagamento delle somme contestate con avvisi bonari, hanno ricevuto una cartella, a seguito di iscrizione a ruolo, e possono accedere alla rottamazione fruendo dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

Sarebbe, infine, da valutare l’inclusione nel perimetro della definizione agevolata anche delle cartelle relative ai tributi locali riscossi mediante ingiunzioni di pagamento: ciò arginerebbe un’evidente disparità di trattamento rispetto ai Comuni che hanno scelto di affidare la riscossione coattiva dei propri tributi all’Agenzia delle Entrate- Riscossione mediante ruoli.

- **Definizione dei processi verbali di constatazione e procedimenti di accertamento:** sarebbe auspicabile **superare il vincolo dell’obbligo di definizione di tutti i rilievi contestati nel PVC** o nel successivo atto di accertamento, che rischia di precludere l’adesione del contribuente in presenza di rilievi ritenuti infondati. L’adesione parziale ai rilievi contestati risulterebbe in linea con quanto già avviene nell’attività operativa di controllo, come certificato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella relazione al Bilancio 2017. Da tali dati risulta che, a fronte di una maggiore imposta accertata dagli uffici (nei confronti di imprese, lavoratori autonomi, persone fisiche ed enti non commerciali) pari a circa 18,1 miliardi di euro, soltanto una quota ridotta, pari a circa 2,2 miliardi di euro

(13% sul totale accertato), risulta oggetto di definizione per adesione e di acquiescenza da parte del contribuente. Inoltre, tenuto conto che in alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate si sono riscontrati rallentamenti che hanno impedito la sottoscrizione, entro il 24 ottobre scorso di **accertamenti con adesione** già sostanzialmente definiti tra le parti, sarebbe opportuno valutare la possibilità di consentire la definizione agevolata anche a quegli accertamenti con adesione che saranno sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

- **Definizione delle controversie tributarie:** per rendere la misura ancora più attrattiva andrebbe valutata l’opportunità di un’ulteriore riduzione del costo di accesso alla definizione nelle ipotesi in cui il contribuente abbia già ottenuto una sentenza positiva in secondo grado (es. applicando una percentuale del 10% del valore della controversia in luogo del 20% attualmente previsto).

Misure di semplificazione e innovazione del processo tributario

In merito alle disposizioni in materia di semplificazione fiscale apprezziamo le norme che modificano le ordinarie regole IVA al fine di adattare al nuovo sistema di fatturazione elettronica gli altri adempimenti richiesti dalla disciplina IVA.

Sul fronte della fatturazione elettronica, corre l’obbligo svolgere un’osservazione preliminare: Confindustria ritiene quanto mai condivisibile la scelta del Governo di non prorogare l’entrata in vigore del nuovo adempimento; non sarebbe stata a nostro avviso ragionevole, infatti, una entrata in vigore della fatturazione elettronica scaglionata, magari in funzione della dimensione di imprese, come da taluno ipotizzato. Ne sarebbe derivato uno scenario con maggiori complicazioni operative e duplicazione di adempimenti delle imprese, carente, invece, degli effetti positivi del regime in termini di efficienza e semplificazione dell’intero assetto IVA.

Gli interventi sulla fatturazione elettronica rispondono alle criticità che abbiamo sollevato in occasione del costante e proficuo confronto con l’Amministrazione finanziaria, che ha caratterizzato il processo di implementazione del nuovo adempimento. I numerosi incontri di formazione sul territorio, condotti in questi mesi, con l’ausilio dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno costituito l’occasione per raccogliere quesiti e osservazioni dall’esperienza dirette

delle imprese e per fornire alcune soluzioni, condensate nei primi documenti ufficiali (circolari e guide operative).

In sede di conversione del decreto-legge, ci auguriamo che vi sia spazio per qualche **riflessione ulteriore sui seguenti temi**:

- **Tempi di emissione delle fatture:** ampiamente condivisibile è la modifica operata sui tempi di emissione delle fatture immediate, che sembra prendere coscienza del fatto che il nuovo sistema di fatturazione elettronica richiede di attivare una procedura più articolata e lunga, che non sempre consentirà all'operatore di creare e trasmettere il file fattura nel momento stesso dell'effettuazione dell'operazione. Tuttavia, concedere 10 giorni di tempo dalla data di effettuazione dell'operazione per emettere la fattura non risolve tutte le criticità riscontrate dalle imprese che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, potrebbero avere difficoltà a rispettare anche tale termine. Pertanto, sarebbe preferibile definire un tempo per l'emissione della fattura ancora più flessibile, limitandosi a sottolineare l'importanza che il documento sia emesso nei tempi della liquidazione periodica, consentendo così di versare correttamente l'imposta nel periodo di riferimento.
- **Termini di annotazione delle fatture:** al fine di raccordarsi con il nuovo termine di emissione delle fatture, si condivide che il decreto modifichi anche i termini di annotazione delle fatture nel registro vendite. Allo stesso modo, si valida l'intervento operato sulle modalità di registrazione delle fatture di acquisto che, come in più occasioni segnalato da Confindustria, riportava un obbligo di numerazione progressiva delle fatture, necessaria in presenza di documenti cartacei, ma non più possibile in presenza di un file elettronico immodificabile, quale è la fattura elettronica. Al riguardo, però, non possiamo esimerci dall'interrogarci sull'esistenza stessa dell'obbligo di tenuta dei registri IVA in un contesto di completa automazione e monitoraggio delle operazioni IVA, verso il quale ci stiamo muovendo. In tale senso, ferma restando la necessità di garantire meccanismi di controllo delle fatture ricevute (ed emesse), si ritiene che anche i suddetti adempimenti dovrebbero essere rivisti e, se non del tutto eliminati, sostituiti da procedure più snelle e automatizzate.

- **Detrazione IVA:** non possiamo che apprezzare gli interventi che hanno risolto i dubbi interpretativi, segnalati in più occasioni da Confindustria, in tema di detrazione IVA. La norma inserita nel decreto-legge, infatti, conferma la possibilità di esercitare la detrazione IVA delle fatture di acquisto ricevute entro il termine della liquidazione periodica, salvaguardando le imprese dalle criticità finanziarie a cui sarebbero state esposte nel caso avessero dovuto rimandare sistematicamente la detrazione alla liquidazione successiva. Ad ogni modo, dobbiamo ricordare che i suddetti dubbi interpretativi erano sorti in seguito ad un intervento dell’Agenzia delle Entrate mirato a garantire la detrazione dell’IVA delle fatture di fine anno che, altrimenti, non si sarebbe potuta esercitare per effetto della drastica riduzione dei tempi per la detrazione IVA (disposta dal DL 24 aprile 2017, n. 50 - c.d. Manovrina). Tale modifica ha comportato notevoli disagi alle imprese, senza alcun beneficio per l’Amministrazione in termini di controllo o di riduzione dell’evasione. Pertanto, anche in quest’occasione, si evidenzia la necessità di ripristinare definitivamente un termine congruo per la detrazione.
- **Sanzioni:** si esprime apprezzamento per la volontà espressa nel decreto-legge di non far gravare sulle imprese le difficoltà operative che caratterizzeranno la fase di prima applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, disponendo, per il primo semestre 2019, la disapplicazione – o l’applicazione in misura ridotta - delle sanzioni, nel caso si adempia tardivamente al suddetto obbligo. Questo intervento favorirà un approccio all’adempimento più sereno per le imprese, senza comportare una rinuncia al gettito IVA. A nostro avviso, però, sarebbe stato più appropriato estendere il periodo di tolleranza a tutto il primo anno d’imposta, soluzione che, peraltro, è in linea con quanto dispone la proposta di legge in materia di Semplificazioni fiscali (AC 1047) attualmente all’esame della Camera dei Deputati.
- **c.d. Esterometro:** sarebbe opportuno modificare la scadenza della trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti (c.d. esterometro), portandola da mensile ad annuale. A tale riguardo, giova ricordare che la norma che ha introdotto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra privati, in spregio agli obiettivi di semplificazione degli adempimenti fiscali che dovrebbe guidare la l’azione legislativa, ha imposto un obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate con soggetti

residenti all'estero suddette operazioni con scadenza mensile. Si tratta di una frequenza che comporta un eccessivo ed inutile aggravio alle imprese senza alcun apparente vantaggio per l'Amministrazione finanziaria.

- Sempre in tema di fatturazione elettronica, non possiamo esimerci, anche in questa sede, dal rappresentare le problematiche messe in evidenza dalle imprese, soprattutto le grandi fornitrici della PA, in relazione all'ampio ricorso e all'uso improprio da parte delle PA dello strumento del **"rifiuto" delle fatture elettroniche**. In particolare, è emerso che spesso il rifiuto è legato a cause che non possono essere motivo di rigetto delle fatture (es. riorganizzazione, ferie, lavori straordinari). Il tema è di particolare rilievo per le fornitrici delle PA, perché a seguito del rifiuto il credito non è esigibile e non decorrono i tempi per il pagamento previsti dalla Late Payment Directive e gli interessi moratori. Alla luce di ciò, in linea con quanto previsto dalla disciplina della fatturazione elettronica tra privati, sarebbe auspicabile eliminare la possibilità di rifiuto da parte delle PA.

Ci preme, infine, ricordare che gli sforzi richiesti alle imprese, per ottemperare all'obbligo di fatturazione elettronica, dovrebbero essere compensati da significativi benefici in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali. Al riguardo, si ritiene che oltre a dover cancellare tutti gli altri adempimenti di comunicazione non più necessari in un contesto di completo monitoraggio, la priorità dovrebbe essere quella di eliminare gli altri meccanismi introdotti con le medesime finalità antifrode perseguite dalla fatturazione elettronica, quali *il reverse charge* e lo *split payment*. Si tratta di misure che, com'è noto, oltre a comportare complicità operative e rischio di errori, espongono le imprese a non trascurabili difficoltà in termini di liquidità finanziaria (si ricorda il fisiologico accumulo di crediti IVA per i fornitori che applicano lo split payment). Tenuto conto della dotazione informativa che la fatturazione elettronica garantirà, andrebbe valutato, per i contribuenti più affidabili, l'innalzamento della soglia di compensazione dei crediti fiscali almeno fino a 1 milioni di euro, attualmente fissata a 700.000 euro per ragioni connesse a esigenze finanziarie e a timori di frode.

Appaiono positivi gli interventi sul **contenzioso tributario**, volti a completare un processo di digitalizzazione già avviato con precedenti misure, sancendo l'obbligo generalizzato di effettuare depositi e notifiche tramite modalità telematiche.

L'intento della norma è quello di pervenire ad una pressoché totale eliminazione di atti e documenti in formato cartaceo, con un conseguente, consistente, risparmio di costi di gestione e custodia documentale: una dematerializzazione che ben si adatta al contenzioso tributario, per la sua natura essenzialmente documentale.

Qualche ponderazione in più richiederà la definizione delle modalità di svolgimento delle udienze a distanza: sarà necessario, infatti, prevedere apparati tecnici funzionali al corretto svolgimento delle udienze e al rispetto di tutte le garanzie processuali.

Le previsioni sul contenzioso tributario aprono a qualche accenno all'urgenza, che da tempo rimarchiamo, di intervenire anche sui requisiti di terzietà, indipendenza e professionalità dei giudici tributari per esplicitare una tutela, a favore di entrambe le parti del processo, analoga a quella garantita di fronte alle altre giurisdizioni. La continua evoluzione della materia e la complessità delle operazioni poste in essere, anche in ragione di elementi transnazionali, richiederebbero, inoltre, mirate attività di formazione ed aggiornamento, oltre all'istituzione di sezioni specializzate.

L'auspicio è, quindi, quello che si apra, quanto prima, un più ampio **cantiere di riforma**, che operi sulla composizione e sulle competenze delle Commissioni tributarie.

Altre misure

Completato il ponderoso capitolo delle misure fiscali, meritano alcune considerazioni anche altre misure declinate nel provvedimento.

Il decreto-legge reca previsioni di proroga della **cassa integrazione guadagni straordinaria**.

La norma consente – in deroga alle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale - la proroga della CIGS per riorganizzazione o per crisi aziendale, anche per le imprese con organico inferiore a 100 dipendenti, superando, quindi, l'attuale limite. Permane, invece, la necessità della sussistenza del requisito della rilevanza strategica anche regionale dell'impresa e delle considerevoli problematiche occupazionali nel contesto territoriale.

Per l'ammissione all'intervento di proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione degli esuberi che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la/le Regione/i interessata/e.

Inoltre, viene riconosciuta - per un massimo di 12 mesi - la proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà, precedentemente esclusi dalle ipotesi di prosecuzione, qualora permanga, anche solo parzialmente, l'esubero di personale, già dichiarato nell'accordo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro, finalizzato ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in esubero.

Sul punto, pur condividendo gli obiettivi e le finalità di tali interventi, ne osserviamo il carattere emergenziale evidenziando, invece, la necessità di un piano di azione più generale su questi temi, in discontinuità con le logiche del passato. Peraltro, l'adozione di misure di politica attiva definite a livello regionale rischia di non trovare adeguato riscontro nella concreta realtà dei territori nei quali dovrebbe intervenire, specialmente in quelle Regioni a scarsa vocazione per le politiche attive.

In termini positivi, vanno menzionate le disposizioni in materia di **accisa** che, recependo una proposta suggerita da Confindustria intervengono a colmare un vuoto normativo, individuando specifici fattori di conversione fra i diversi combustibili e l'energia elettrica. A valle della modifica, l'aliquota agevolata per la produzione di energia elettrica (Tabella A, punto 11 del DLGS 26 ottobre 1995 n. 504 e s.m.i.) verrà applicata unicamente alla quota parte di combustibile impiegata nella generazione elettrica; ancora, le misure ad incremento del **Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti** da assegnare all'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

Appare, poi, in linea con le richieste delle categorie interessate la norma che incrementa di 26,4 milioni di euro la dotazione finanziaria per la deduzione forfettaria delle spese non documentate delle **imprese di autotrasporto**.

A qualche rilievo si presta, invece, l'articolo 26 del decreto legge che prevede l'utilizzo per il 2018 di 70 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di **CO2** (ETS); questi importi sono ripartiti al 50% tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico. La misura, pur se *una tantum*, in quanto si prevede che per

il prossimo esercizio dovranno essere disposti gli opportuni conguagli, desta alcune preoccupazioni: infatti, i proventi attesi dalle aste non sono destinati ad interventi di politica industriale in campo ambientale ed energetico (es. compensazione costi indiretti, incentivazione fonti rinnovabili) come avviene nel resto d'Europa. Sarebbe, pertanto, opportuno un correttivo in tal senso. A nostro giudizio, quindi, l'iter parlamentare di conversione può e deve rappresentare l'occasione per importanti correttivi alle misure descritte, al fine di risolvere alcuni rilevanti nodi problematici e di potenziare l'efficacia di alcuni strumenti.

Da ultimo, va positivamente menzionato il rifinanziamento per un importo di 735 milioni di euro del **Fondo di Garanzia per le PMI** che - unitamente all'assegnazione dei restanti 300 milioni di euro, effettuata con delibera CIPE del 25 ottobre 2018 - dovrebbe garantire l'operatività del Fondo per il 2019, alla luce dell'attuale livello di attività del Fondo e del tasso di incremento atteso dello stesso.

Resta da verificare quando le risorse del FSC verranno versate al Fondo e soprattutto, dato che tali risorse hanno il vincolo dell'80% destinato al Sud, se sarà possibile utilizzarle per "sostituire" parte degli accantonamenti già effettuati a fronte di finanziamenti concessi a imprese del Mezzogiorno, così da liberare risorse per il centro-nord.

Inoltre, si dovrà verificare l'impatto sull'operatività del Fondo e sulla sua dotazione finanziaria della riforma dello stesso in via di adozione. Tale riforma prevede infatti degli automatismi di accesso al Fondo che potrebbero aumentare la domanda, nonché una rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo in funzione della rischiosità delle operazioni garantite, il cui impatto sul fabbisogno di risorse del Fondo non è prevedibile ex-ante proprio perché legato al profilo di rischio delle imprese che verranno ammesse al Fondo.

Si ricorda comunque che il Fondo potrà essere finanziato anche attraverso l'apporto di risorse da parte delle Regioni. Tale scelta sarebbe particolarmente efficiente per le amministrazioni regionali, perché consentirebbe loro di favorire la concessione alle imprese di garanzie che, in quanto coperte dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, beneficiano della cosiddetta "ponderazione zero"; questo effetto (che non sussiste in caso di garanzie prestate da fondi regionali), consentendo alle banche di non accantonare capitale sulla quota di finanziamenti coperti dalla garanzia del Fondo, rappresenta un forte sostegno per l'accesso al credito delle imprese.

Infine si ricorda che Confindustria ritiene opportuno **innalzare l'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro** e di estendere il perimetro di intervento del Fondo alle **MID CAP** (imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499). L'eventuale introduzione di tali modifiche - strategiche per sostenere le imprese impegnate in percorsi di crescita - aumenterebbe il fabbisogno di risorse; tale aumento potrebbe essere comunque contenuto attraverso la previsione di limiti massimi di assorbimento legato all'introduzione delle modifiche proposte.